

Copia conforme all'originale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. A. M. P. all'esito dell'udienza del 23.6.10
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile cautelare iscritta al N. 1564/2010 R.G. promossa da:

S.I.N.A.L.V. - CISAL (C.F.) con il patrocinio degli avv. ZACCARINI
con elezione di domicilio in VIALE B... MILANO presso l'avv.
ZACCARINI

RICORRENTE

contro:

B.T.V. (C.F.) con il patrocinio degli avv. e , con elezione di domicilio in presso
l'avv.;

RESISTENTE

Rilevato che

➤ Nel corso dell'anno 2009 e dei primi mesi del 2010, diversi lavoratori dipendenti della B.T.V. operanti presso la filiale di Paderno Dugnano (R. B. , G. De R. Antic. Bas. Ma. e Di C.) comunicavano alla datrice di lavoro la propria adesione al S.I.N.A.L.V. - CISAL Milano chiedendo alla convenuta di trattenere sulla loro retribuzione mensile la quota associativa in favore della O.S. ricorrente, calcolata nell'importo pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue.

➤ Le comunicazioni di cui sopra venivano, inviate alla società anche da parte del S.I.N.A.L.V. - CISAL, che invitava la resistente a operare le trattenute sindacali in suo favore (doc. 10 da "A" a "H").

[Handwritten signature]

➤ La B.T.V. ..., tuttavia, provvedeva solo in relazione al lavoratore ..., sino all'anno 2008 versando i relativi importi sul conto corrente postale del sindacato a mezzo bonifico, senza tuttavia procedere alle trattenute sindacali richieste per gli altri iscritti della filiale di Paderno Dugnano.

Per tali ragioni la OS ricorrente chiedeva che il Tribunale in via d'urgenza volesse :

- a) *accertare e dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla B.T.V. ... nei confronti del S.I.N.A.L.V. - CISAL descritto in premessa e per l'effetto*
- b) *ORDINARE alla convenuta la cessazione del lamentato comportamento avente natura antisindacale di cui in premessa e la rimozione dei suoi effetti e conseguentemente:*
- c) *ORDINARE alla B.T.V. ... di procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti al S.I.N.A.L.V. - CISAL che ne facciano e/o abbiano fatto richiesta la quota associativa in favore della scrivente O.S., calcolata nell'importo pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue.*
- d) *CONDANNARE la convenuta, previ ogni più opportuna declaratoria e accertamento del caso, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, e anche all'immagine, subiti dal S.I.N.A.L.V. - CISAL nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia.*
- e) *ORDINARE la pubblicazione dell'emanando decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali ed in uno o più giornali designati dal Giudice, a cura e spese della B.T.V. ... entro un prefiggendo termine ai sensi dell'art. 28, c. 5, St. Lav.;*
- f) *In ogni caso, CONDANNARE la società convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario*

Si costituiva la società convenuta contestando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto

1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla società convenuta

Infatti controversa in causa è la sussistenza o meno in capo all'associazione ricorrente della legittimazione ad agire dal momento che la resistente sostiene che la organizzazione sindacale avversaria nell'odierno procedimento non rivesta carattere nazionale e come tale non abbia titolo ad agire ai sensi dell'art 28 st lav .

In proposito ,vanno condivise le argomentazioni esposte nelle note autorizzate depositato dalla ricorrente ha richiamato i principi espressi dalla SC secondo cui il carattere "nazionale" dell'associazione - (Cass 13 dicembre 2005/24 gennaio 2006) è *un dato attinente non solo alla mera dimensione territoriale, ma anche all'attività in concreto svolta dalla stessa che deve avere un orizzonte "nazionale" e non già "locale"* La L. n. 300 del 1970, art. 28 -*infatti nel riconosce la legittimazione ad agire non a tutte le associazioni sindacali, ma agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse", stabilisce una disciplina differenziata che opera "una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che hanno l'accesso (solo) alla tutela ordinaria di un giudizio promosso ex art. 414 c.p.c."*.

La ragione giustificatrice di questo trattamento differenziato è stata posta in evidenza dalla stessa giurisprudenza costituzionale.



7

Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/1995, ha ribadito che *"la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività... è apparsa idonea a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale"*. (cfr anche Corte Cost., 24.03.88, n. 334))

Da ciò si ricava che, com'è noto, la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione dell'art. 28 è piuttosto di natura sostanziale in quanto connessa all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati e non meramente formale in quanto discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio

Quindi è soprattutto sotto il primo dei profili evidenziati che detta distinzione si appalesa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1).

In altre parole quindi la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.

Pertanto, secondo quanto ricordato dalla SC *"un mero collegamento federativo pur a livello di plurimi sindacati locali, in ipotesi anche di categorie diverse, se vale a conferire al sindacato così federato la dimensione territoriale nazionale, non implica di per sé anche un'azione sindacale connotata dal carattere nazionale. Ove l'attività sindacale sia in concreto solo quella delle associazioni sindacali locali, scollegata da qualsivoglia politica sindacale nazionale perché inesistente, viene meno il carattere nazionale di siffatto sindacato "federato" ancorché le locali associazioni sindacali, legate dal vincolo federativi, siano plurime e diffuse su tutto il territorio nazionale"* (Cass., Sez. Lav., 23.03.2006, n. 6429).

Del resto il collegamento in concreto tra l'attività sindacale e la dimensione nazionale appare del tutto coerente con il vigente criterio di rappresentatività sindacale in azienda (L. n. 300 del 1970, ex art. 19) e, quindi, locale.

La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda è infatti subordinata all'"effettività dell'azione sindacale" concretizzantesi nella stipula di contratti collettivi di lavoro (Cass. n. 2855/2005).

Sempre secondo il filone giurisprudenziale citato l'espressione "nazionale" caratterizzante l'azione sindacale sotto il profilo in esame deve, possedere la potenziale attitudine alla stipula di un contratto collettivo a livello nazionale e non, quindi, di un contratto avente una dimensione localistica, aziendale

Pertanto in tema di repressione della condotta antisindacale, il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale è realizzato con lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia necessario che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. Ricorrendo tali presupposti, anche i sindacati autonomi - anche se non sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale - hanno la soggettività giuridica per costituirsi in giudizio e chiedere la reiezione di provvedimenti che riguardano i loro iscritti (Cassazione civile sez. lav., 12 dicembre 2008, n. 29257

Va da sé che - se pure non esclusiva quantomeno tipica espressione "nazionale" dell'attività sindacale è la stipula di contratti collettivi di quel livello nessuna rilevanza può essere collegata al mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un'autoqualificazione del sindacato dal momento che lo statuto rileva solo in seconda

CIVILE PENALE

battuta al fine di individuare gli "organismi locali" del medesimo sindacato, sul presupposto del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'organizzazione (Cass. n. 10616/2004).

A ciò si aggiunga ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto che, in sintonia con la prevalente giurisprudenza il carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - non comporta che l'associazione debba far parte di una confederazione ed essere maggiormente rappresentativa (Cassazione Civile sez. lavoro, 09 giugno 2009, n. 13240), né tantomeno implica necessariamente la monocategorialità dell'associazione sindacale (Cass. n. 11833/2002)

L'orientamento della Sc è consolidato sul punto ed ha ribadito di recente che Sez. L, Sentenza n. 5209 del 04/03/2010 (Rv. 612063) *"In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale legittimata all'azione ex art. 28 stat. lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell'associazione (che affermi il carattere nazionale del sindacato), quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto irrilevante, nel valutare il carattere "nazionale" del sindacato ricorrente, la circostanza del mancato svolgimento di attività sindacale a livello nazionale in riferimento alla categoria dei lavoratori marittimi, attribuendo, invece, rilievo all'enunciazione del carattere nazionale nello Statuto del sindacato, S.I.N. Cobas).*

Il sindacato ricorrente appare dalla documentazione allegata al ricorso dotato non solo di una struttura periferica a livello aziendale e territoriale ma anche di una struttura nazionale dato dal collegamento con la Confederazione sindacale intercategoriale CISAL, firmataria di numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. docc. 27-28) in termini di correlazione connotata da continuità.

È documentalmente provato che l'organizzazione sindacale ricorrente ha svolto su tutto il territorio nazionale una azione sindacale su larga scala (cfr. docc. 34-63 fasc. ricorrente), mediante partecipazione ad atti relativi a congressi sindacali, vertenze di lavoro individuali e collettive, scambi di corrispondenza con le controparti datoriali, verbali di riunioni presso le varie Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro e presso le Prefetture, manifestazioni sindacali, partecipazione all'Osservatorio sui conflitti nei servizi pubblici essenziali, verbali di accordi aziendali e territoriali, scioperi

Alla luce delle considerazioni che precedono del pari assorbita e anche la eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente sindacato in quanto la competenza non potrebbe essere riconosciuta all'articolazione di Monza quale ramificazione su scala meramente locale dal momento che trattasi di un organismo locale dotato di una fisionomia propria al pari degli altri organismi su scala provinciale

Infatti il S.I.N.A.L.V. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza) - CISAL Provinciale di Milano e Regionale Lombardia (docc. da 6 a 9) è un organismo locale dell'omonima Organizzazione Sindacale a carattere nazionale (con sedi provinciali, da tempo operanti e riconosciute, sui territori di Milano, Roma, Torino, Napoli, Caserta, Palermo, Venezia, Genova, Nola, Rimini, Varese, Como, Mantova, ecc.), operante nell'ambito della Confederazione sindacale nazionale CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), con sede in Roma (docc. 6-9), e si occupa del settore della Vigilanza Privata, ossia delle guardie giurate.

L'eccezione va pertanto disattesa

2. Nel merito si tratta quindi di verificare se ed in quale misura il comportamento aziendale integri una condotta di natura chiaramente antisindacale, nonché le garanzie a tutela della libertà dei lavoratori e del libero esercizio dell'attività sindacale.

In punto di diritto va evidenziato in premessa che nel sistema previsto dallo Statuto dei lavoratori il diritto dei sindacati alla percezione dei contributi mediante trattenuta trovava fonte nell'art. 26 comma 2 e 3 l. n. 300 del 1970. stando al quale *"I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"*.

Pertanto, in presenza di deleghe dei lavoratori, il rifiuto del datore di lavoro di operare le trattenute era considerato illegittimo.

Le organizzazioni collettive lese da un simile atteggiamento potevano ottenere il rispetto dei propri diritti sindacali agendo in sede giudiziale, anche ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970 ove ne avessero avuto i requisiti.

Nel 1995, per effetto degli esiti del referendum in merito all'art. 26 l. n. 300 del 1970, la previsione legale sulla percezione dei contributi sindacali mediante trattenuta è stata abrogata sicché nel sistema post-referendario, peraltro, il diritto in esame è garantito solitamente dai contratti collettivi in assenza dei quali non vi è obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta e versarne l'importo al sindacato indicato dal lavoratore.

Tuttavia, la dichiarazione del lavoratore, inquadrabile nell'istituto della delega di pagamento, non costringe il datore di lavoro - terzo delegato - ad accettare l'incarico (cfr. art. 1269 comma 2 c.c.), perciò l'eventuale rifiuto non può ritenersi lesivo di diritti sindacali.

Tale circostanza, tuttavia, non toglie che, allorquando, come nella specie, il datore di lavoro si sia obbligato ad effettuare dette trattenute, questi sia tenuto a versare le relative somme al sindacato.

In tal senso, con riferimento a fattispecie successiva alla modifica dell'art. 26 cit., si è espressa la Suprema corte con sentenza n. 3813 del 16.3.2001, affermando il principio secondo cui *"Qualora i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 l. n. 300 del 1970."* (in senso conforme, v. Cass. n. 3917 del 26.2.2004; id. 5 febbraio 2000 n. 1312, Cass. 9 settembre 1991 n. 9470, Cass. 9 febbraio 1989 n. 822).

Anche le SSUU si sono pronunciate nel senso che (Cass. civ., Sez. Lav., n. 14032 del 26.07.2004, e SSUU Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28269 21.12.2005) *"Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle*

altre organizzazione sindacali con cui sono in concorrenza.

Pertanto, alla luce degli elementi di fatto comprovati nel corso del giudizio e dell'orientamento giurisprudenziale testè riportato, è evidente la sussistenza, nella specie, dell'antisindacalità della condotta posta in essere dalla società resistente.

Detto comportamento, infatti, è obiettivamente idoneo ad ostacolare e limitare l'esercizio dell'attività sindacale, sottraendo all'organizzazione ricorrente i mezzi materiali e di sostentamento necessari per svolgere la propria azione a tutela dei lavoratori; tale atteggiamento, peraltro, è anche idoneo a svilire e screditare il ricorrente in azienda di fronte ai propri iscritti, nella misura in cui non riconosce la presenza ed il ruolo del sindacato in azienda.

A ben vedere, la ricorrente non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall'idoneità ad incidere in modo recessivo sull'attività del sindacato, quanto la possibilità giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito retributivo possa ascrivarsi all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 Stat. Lav.

Ciò sarebbe precluso, ad avviso della ricorrente, dall'esito referendario, che, sopprimendo l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Stat. Lav..

Sul punto si è espressa la Sc (Cass., Sez. Lav., 14 marzo 2007, n. 5917), che ha ritenuto antisindacale l'ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare alle OO.SS. beneficiarie i contributi dei lavoratori alle stesse aderenti)

Ne vale al contrario, come pretende parte resistente, invocare le modifiche normative introdotte dal legislatore in materia di cedibilità dei crediti di lavoro di cui al D.P.R. 180/50, argomento peraltro affrontato solo in via incidentale in corso di causa, che non vale, comunque, a legittimare la condotta datoriale se solo si tiene conto che fino ad un determinato periodo la convenuta ha ottemperato agli obblighi assunti manifestando quindi con il proprio comportamento piena adesione ai precetti che solo in epoca successiva ha ritenuto disattendere

Pertanto accertato l'inadempimento nei termini sopra descritti, tale da integrare, rivestendo lo stesso carattere di attualità e persistenza, un comportamento lesivo dei diritti e delle prerogative del sindacato, deve conseguentemente, essere ordinata alla società la cessazione della condotta antisindacale denunciata con riferimento al mancato versamento delle quote trattenute sulle buste paga dei lavoratori iscritti all'O.S. ricorrente, e la rimozione degli effetti della stessa, attraverso l'ordine di corrispondere le somme di cui sopra, maggiorate degli accessori di legge maturati dalle singole scadenze al saldo.

3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno all'immagine la questione impone un accertamento incompatibile con la sommarietà del rito (Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007 (Rv. 597868, Sez. U, Sentenza n. 11652 del 12/05/2008 (Rv. 602972)) coem tale non delibabile nella presente sede

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 e, per l'effetto, così provvede:

1) dichiara antisindacale la condotta posta in essere dalla convenuta e concretizzatasi nel mancato versamento alla organizzazione sindacale delle quote sindacali trattenute in busta paga ai lavoratori ad essa iscritti

2) ORDINA alla convenuta la cessazione del lamentato comportamento avente natura antisindacale di cui in premessa e la rimozione dei suoi effetti e conseguentemente:


3) ORDINA alla B.T.V. di procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti al Si.N.A.L.V. - CISAL che ne facciano e/o abbiano fatto richiesta la quota associativa in favore della scrivente O.S., calcolata nell'importo pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue. ordina, per l'effetto, alla stessa la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli effetti della medesima, mediante la corresponsione immediata di dette somme all'O.S. ricorrente, oltre accessori;

3) CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessive € 1000,00 (di cui 700,00 per onorari), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Monza 23/06/2010

Il Giudice

Dott. A. 

IVILE E PENALE

TRIBUNALE DI MONZA

Deputato in cancelleria

29.06.10

 (23)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, a pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

La presente prima copia si rilascia in forma esecutiva e richiesta di..... *San Zaccaria*..... *per*..... *titolo*

foto..... Monza, il **12 LUG. 2010**

E' copia conforme all'originale spedita in forma esecutiva che si rilascia per uso notifica.

Monza, il

12 LUG. 2010



Il Cancelliere

[Handwritten signature]